

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

L'anno **duemilasedici** , il giorno **sedici** del mese di **Novembre**

Il Commissario dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R.V. n. 191 del 30 dicembre 2015, con i poteri del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, e della D.G.R.V. n. 2051 del 30 dicembre 2015, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Oliviero Beni

Il Direttore Sanitario

Dott. Giuseppe Toffolon

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

RINNOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2016 2019: NOMINA COMPONENTI.-

IL COMMISSARIO

PREMESSO quanto segue:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (D. Lgs. n. 150/2009), in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha introdotto, ai titoli II e III, una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti;
- l'articolo 16, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che le regioni e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale adeguino i loro ordinamenti ai principi contenuti nel decreto medesimo in tema di misurazione e valutazione della performance;
- alla luce della predetta normativa, il legislatore regionale ha approvato la legge regionale 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla legge regionale 11 novembre 2011, n. 22, disponendo che la valutazione del personale della aziende e degli enti del servizio sanitario regionale si attiene ai principi dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, demandando alla giunta regionale la definizione di linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- con la deliberazione n. 2205 del 6 novembre 2012 la giunta regionale del Veneto ha approvato le linee di indirizzo (allegato A) in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del servizio sanitario regionale ed in materia di trasparenza, prescrivendo l'applicazione delle stesse con decorrenza 1° gennaio 2013;
- gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 150/2009, prevedono che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica si dota di un organismo indipendente di valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- le linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale ed in materia di trasparenza applicative delle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 approvate con la deliberazione n. 2205 del 6 novembre 2012, hanno pertanto stabilito che:
 - a) presso ogni unità locale socio sanitaria deve essere costituito l'organismo indipendente di valutazione, con il compito di misurare e valutare, con cadenza annuale, i risultati di ciascun dipartimento ed unità operativa nel loro complesso, nonché di misurare e valutare i risultati gestionali dei dirigenti apicali/responsabili e, successivamente, sulla base delle proposte formulate da questi ultimi, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-quantitativi affidati a tutti gli altri dipendenti, dirigenti e non, operanti nelle singole unità operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale ed integrativa e dalle indicazioni in materia contenute nella stessa deliberazione, allegato A, paragrafo C);
 - b) l'organismo indipendente di valutazione è costituito, in forma collegiale, da tre componenti esterni all'azienda, nominati dal direttore generale;
 - c) nell'organismo indipendente di valutazione deve essere garantita la presenza delle professionalità specificatamente richieste dall'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari. Relativamente al titolo di studio, ciascun componente deve essere in possesso di diploma di laurea; deve, inoltre, essere in

possesso di ulteriori titoli di studio post universitari in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale o, in alternativa, di una comprovata esperienza gestionale nel campo amministrativo e/o sanitario;

- d) i componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione i soggetti che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici;
- e) l'organismo indipendente di valutazione resta in carica per tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta;
- f) l'organismo indipendente di valutazione deve disporre di una struttura tecnica permanente di supporto, individuabile nel servizio di controllo di gestione dell'azienda o in altra analoga struttura aziendale, che risponderà direttamente allo stesso organismo indipendente di valutazione in rapporto alle attività inerenti il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati, al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo. La predetta struttura è chiamata a svolgere solo funzioni di supporto, con riferimento ai flussi informativi necessari per l'operatività dell'organismo indipendente di valutazione;
- g) i compensi massimi attribuibili a ciascun componente dell'organismo indipendente di valutazione, al netto di oneri e irap/iva a carico dell'azienda:
 - aziende fino a 2.300 dipendenti: € 4.000,00 annui;
 - aziende comprese tra 2.301 e 3.000 dipendenti: € 5.000,00 annui;
 - aziende con più di 3.000 dipendenti: € 6.000,00 annui;

con possibilità di incrementare gli importi stessi fino alla misura del 10% nei confronti del presidente dell'organismo;

RICORDATO che, con deliberazione n. 1060 del 22 agosto 2013, questa azienda ha:

- costituito, in attuazione della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2205 del 6 novembre 2012, l'organismo indipendente di valutazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, individuando quali componenti i sotto indicati professionisti, essendo gli stessi risultati in possesso delle professionalità e delle esperienze maturate nella specifica materia, così come attestata dai rispettivi curricula, e valutata, altresì, l'assenza delle incompatibilità previste dalla normativa sopra richiamata:
 - dott.ssa Cristina Barazzutti, direttore della struttura operativa complessa programmazione controllo qualità e ufficio relazioni con il pubblico dell'azienda per i servizi sanitari n. 5 della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - dott. Fabrizio Fontana, direttore del dipartimento di prevenzione dell'unità locale socio sanitaria n. 3 della Regione del Veneto;
 - prof. Moreno Mancin, ricercatore universitario presso la facoltà di economia dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia e professore aggregato di economia aziendale e di economia delle aziende sportive, con specifici ambiti di ricerca per quanto riguarda il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche e l'analisi dei costi e dei processi di programmazione e controllo nel contesto pubblico;
- dato atto che l'individuazione del presidente dell'organismo indipendente di valutazione venga effettuata dai componenti medesimi nel corso della prima riunione di insediamento che verrà, a tal proposito, convocata dal direttore generale di questa azienda;
- precisato che la nomina ha decorrenza dalla data della seduta di insediamento per il periodo di tre anni;

- attribuito a ciascun componente dell'organismo indipendente di valutazione il compenso annuo, al netto di oneri e irap/iva a carico dell'azienda, di € 4.500,00, incrementato del 5% per il presidente, precisando che lo stesso potrà essere rivisto di anno in anno in ragione della consistenza della dotazione organica;
- individuato quale struttura tecnica permanente di supporto all'organismo in questione l'unità controllo di gestione;
- precisato che tutti i servizi aziendali sono tenuti a fornire i flussi informativi richiesti per la materia di competenza, necessari per l'operatività dell'organismo indipendente di valutazione;
- dato atto che l'organismo indipendente di valutazione sostituisce il nucleo di valutazione costituito, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, presso questa azienda con deliberazione del direttore generale n. 912 del 25 giugno 2009;
- precisato che l'organismo indipendente di valutazione, nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, deve operare in sinergia con il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", già costituito presso questa azienda con deliberazione del direttore generale n. 909 del 21 luglio 2011, ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA la deliberazione n. 140 del 16 febbraio 2016 con la quale la giunta regionale del Veneto ha:

- approvato le linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale, che ha integralmente sostituito la d.g.r.v. n. 2205 del 6 novembre 2012 e i suoi allegati;
- confermato che ciascun OIV venga costituito in forma collegiale e sia composto da tre componenti esterni all'amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea e ulteriori titoli di studio post universitari in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale o, in alternativa, una comprovata esperienza gestionale nel campo amministrativo e/o sanitario;
 - professionalità espressamente richieste dall'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2009 nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari, in quanto necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo;
- confermato i seguenti importi, al netto di oneri IRAP/IVA a carico delle aziende, quali compensi massimi attribuibili ai componenti degli OIV, di cui alla d.g.r. n. 2205 del 6 novembre 2012:
 - aziende fino a 2.300 dipendenti: € 4.000,00 annui;
 - aziende comprese tra 2.301 e 3.000 dipendenti: € 5.000,00 annui;
 - aziende con più di 3.000 dipendenti: € 6.000,00 annui;con possibilità di incrementare gli importi stessi fino alla misura del 10% nei confronti del presidente dell'organismo;
- previsto, quale parte integrante delle suddette linee guida, una bozza di "regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)", che riporta i contenuti essenziali che devono essere previsti dal regolamento aziendale di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione;

PRESO ATTO che il 24 ottobre 2016 sono venuti a scadere i componenti dell'OIV nominati con deliberazione n. 1060 del 22 agosto 2013;

ATTESO che il direttore amministrativo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, così come attestato dai rispettivi curricula, e altresì valutata l'assenza di

conflitto di interesse e cause ostative, ritiene di rinnovare l'incarico per il triennio 2016 – 2019 agli attuali professionisti nominati con deliberazione n. 1060 del 22 agosto 2013:

- Presidente: prof. Moreno Mancin;
- Componente: dott.ssa Cristina Barazzutti;
- Componente: dott. Fabrizio Fontana;

PRECISATO che i detti componenti sono nominati per il periodo dal 25 ottobre 2016 al 24 ottobre 2019, fatta salva l'anticipata cessazione degli stessi con l'attuazione della riorganizzazione delle aziende unità locali socio sanitarie prevista dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

ATTESO che i soggetti suindicati, hanno comunicato la propria disponibilità al rinnovo della nomina quali componenti dell'OIV;

RIBADITO di attribuire a ciascun componente dell'OIV il compenso annuo, al netto di oneri e irap/iva a carico dell'azienda di € 4.500,00, incrementato del 5% per il presidente, precisando che lo stesso potrà essere rivisto annualmente in ragione della variazione della dotazione organica;

PRECISATO, come indicato nella medesima deliberazione della giunta regionale, che ai fini della determinazione del compenso, devono essere presi in considerazione i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato al 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare, in attuazione della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 140 del 16 febbraio 2016, l'organismo indipendente di valutazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e di confermare quale struttura tecnica permanente di supporto allo stesso l'unità operativa semplice controllo di gestione;

RITENUTO, inoltre opportuno, approvare il "regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo, che recepisce integralmente la bozza di regolamento in materia, parte integrante delle "Linee Guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale" approvate con d.g.r.v. n. 140/2016;

VISTI inoltre:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PPAA";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA l'attestazione con cui il direttore dell'u.o.c contabilità, bilancio e controllo di gestione assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 8 duodecies, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2051 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

- 1) di rinnovare l'organismo indipendente di valutazione, nominando componenti dello stesso i sotto indicati professionisti:
 - Presidente: prof. Moreno Mancin;
 - Componente: dott.ssa Cristina Barazzutti;
 - Componente: dott. Fabrizio Fontana;
- 2) di precisare che i detti componenti sono nominati per il periodo dal 25 ottobre 2016 al 24 ottobre 2019, fatta salva l'anticipata cessazione degli stessi con l'attuazione della riorganizzazione delle aziende unità locali socio sanitarie prevista dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
- 3) di approvare il "regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo - che recepisce integralmente la bozza di regolamento in materia, parte integrante delle "Linee Guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale" approvate con d.g.r.v. n. 140/2016 -quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n.1);
- 4) di attribuire a ciascun componente dell'organismo indipendente di valutazione il compenso annuo, al netto di oneri e irap/iva a carico dell'azienda, di € 4.500,00, incrementato del 5% per il presidente, precisando che lo stesso potrà essere rivisto di anno in anno in ragione della consistenza della dotazione organica;
- 5) di individuare quale struttura tecnica permanente di supporto all'organismo in questione l'unità operativa semplice controllo di gestione;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per l'anno 2016 è pari ad € 2.520 al netto di oneri e irap/iva a carico dell'azienda - conto n. C600205 – autorizzazione n. 16- U02529.

Delib. n. 1322 del 16/11/2016

IL COMMISSARIO
f.to **Dott. Francesco Benazzi**

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to **Dott. Oliviero Beni**

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to **Dott. Giuseppe Toffolon**

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **21/11/2016** , e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **21/11/2016**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
f.to **Dott. Livio Dal Cin**



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PIEVE DI SOLIGO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le funzioni, i compiti e le attività dell'OIV dell'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo in conformità alle Linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 16 febbraio 2016, n. 140 "Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale: Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)".

L'OIV è il soggetto preposto a sovrintendere, promuovere e monitorare, garantendo la correttezza dell'intero processo, il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati.

Art. 2 – Composizione e nomina

L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all'Amministrazione di elevata professionalità ed esperienza.

La nomina dei componenti è effettuata dal Direttore Generale, previo accertamento dei requisiti nonché dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza maturata sulla base dei curricula.

Il Direttore Generale nomina il Presidente.

L'OIV resta in carica per tre anni dalla data di nomina e l'incarico dei componenti può essere rinnovato per una sola volta.

Con provvedimento motivato e in qualsiasi momento, Il Direttore Generale può revocare l'incarico per sopraggiunta incompatibilità.

Art. 3 – Funzioni e compiti

L'OIV esercita funzioni e compiti previsti nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 16 febbraio 2016, n. 140, che approva le linee guida.

Segue a titolo esemplificativo l'elencazione dei compiti:

- a) monitora il funzionamento dell'intero ciclo della valutazione, anche attraverso la struttura tecnica di supporto, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Aziendale;
- b) predispone la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, che costituisce parte integrante del Documento di validazione della Relazione sulla performance;
- c) predispone il Documento di validazione della Relazione sulla performance;
- d) garantisce la correttezza del processo di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;



- e) garantisce l'assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del ciclo della valutazione dei risultati, provvedendo a formulare, se del caso, suggerimenti alla Direzione Aziendale;
- f) deve, nella verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, operare in sinergia con il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" previsto dall'art. 21 della L. 183 del 4 novembre 2010, costituito presso questa azienda con deliberazione n. 909 del 21 luglio 2011;
- g) cura annualmente la realizzazione di indagini di personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.

La corresponsione dell'incentivazione alla produttività e della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica positiva, anche tramite eventuali verifiche a campione, dei processi di misurazione, valutazione e premialità da parte dell'OIV, in merito al conseguimento dei risultati, anche per stati di avanzamento, in rapporto agli obiettivi assegnati.

Modalità di relazione con la Direzione Generale dell'Azienda in caso di difformità di valutazioni, osservazioni sui documenti e mancati adempimenti aziendali:

- in prima istanza l'OIV relaziona la Direzione Generale dell'Azienda;
- in seconda istanza, in mancanza di risposte efficaci ed esaustive da parte dell'Azienda, l'OIV relazionerà direttamente alla Corte dei Conti, notiziando nel contempo la Regione – Area Sanità e Sociale, attraverso l'invio alla stessa di una copia della segnalazione.

Art. 4 – Funzionamento e struttura tecnica di supporto

Nell'esercizio delle proprie attività, ed al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo, l'OIV si avvale del supporto operativo della struttura tecnica permanente individuata nella unità operativa semplice controllo di gestione o in altri Servizi, eventualmente anche a supporto, a discrezione della Direzione Aziendale.

L'Azienda tramite la struttura tecnica permanente, provvederà a pubblicare la documentazione relativa all'attività dell'OIV sull'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente", del sito internet aziendale.

Le convocazioni avvengono a cura del Presidente a cui spetta la stesura dell'ordine del giorno.

La convocazione completa di ordine del giorno va inviata almeno n. 7 giorni precedenti alla riunione.

La convocazione dell'OIV può, se necessario, essere richiesta dal Direttore Generale dell'Azienda al Presidente, per le opportune valutazioni.

Di ogni riunione viene tempestivamente steso il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, viene trasmesso al Direttore Generale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti (collegio perfetto). Dopo 3 assenze non giustificate il componente dell'OIV decade automaticamente.

In caso di criticità, l'OIV provvede tempestivamente a darne comunicazione alla Direzione Generale.

L'OIV si riunisce almeno trimestralmente o ad intervalli minori se necessario per il corretto svolgimento delle sue attività.



Art. 5 – Accesso ai documenti amministrativi

L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività affidate e può richiedere informazioni e/o ulteriore documentazione per il tramite della struttura tecnica permanente, facendo uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 6 – Incompatibilità

I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'OIV coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici.

Art. 7 – Cause ostative

I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- c) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti della Direzione Strategica aziendale;
- d) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

L'assenza delle situazioni ostative di cui al presente articolo deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.